

N. 2882/17 RG NR

N. 16732/18 GIP



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE GIP - GUP
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
(artt.409, 411 c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Livio SABATINI
letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe a carico di Giovanardi Carlo
Amedeo nato a Modena il 15.1.1950 per il delitto p. e p. dall'art. 595 comma 3 c.p. ;
letta la diffusa richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero ;
letta l'opposizione della parte offesa ;

OSSERVA

Ilaria Cucchi, Giovanni Cucchi e Rita Calore, rispettivamente sorella madre e padre di
Stefano Cucchi, arrestato e successivamente deceduto il 22.10.09 presso il reparto
dell'ospedale Sandro Pertini, ove si trovava in regime custodiale, hanno sporto querela
nei confronti di Carlo Giovanardi, all'epoca dei fatti Senatore della Repubblica, per le
dichiarazioni rese in data 4.10.16 nel corso della trasmissione radiofonica "La Zanzara"
in merito alle cause della morte di Stefano Cucchi : in particolare, i querelanti hanno
censurato le dichiarazioni di Giovanardi nella parte in cui egli addebita erroneamente la
morte alle condizioni di vita di Cucchi ("se non si fosse drogato se non fosse entrato in
un tunnel che poi lo ha portato agli arresti...beh ma questo mi sembra evidente") ed
allude, del pari erroneamente, ad un pestaggio mai subito dal Cucchi nei quindici giorni
precedenti alla data dell'arresto.

I querelanti, a supporto dell'istanza di punizione, hanno depositato i numerosi certificati
di ricovero in un ampio lasso temporale, l'estratto della richiesta di incidente probatorio
formulata dal PM nel giudizio penale tuttora pendente presso il Tribunale di Roma
(29739/15 RGNR), il certificato del casellario giudiziale depositato nel giudizio per
direttissima.

Successivamente è stato sporto atto integrativo di querela in ragione delle ulteriori
dichiarazioni rese da Carlo Giovanardi in data 17.1.17 nel corso della medesima

1
M

trasmissione radiofonica avendo egli affermato che “non c’è nessuna relazione tra le eventuali percosse e la morte...il PM invece di avere assunto le perizie di queste decine di luminari che tutti hanno concluso nella stessa maniera...nella sua ipotesi d’accusa ha preso quella della parte civile..”.

Il PM, sulla scorta di tali evidenze documentali, ha chiesto l’archiviazione del procedimento non ravvisando gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione in ragione delle modalità espositive del dichiarante attenutosi alle risultanze processuali emergenti all’epoca dei fatti.

In linea generale, il delitto di diffamazione tutela la reputazione dell’individuo ossia la considerazione tra i consociati del suo onore e del suo decoro.

Il diritto di cronaca (sull’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 596 c.p. al fine di ammettere la prova liberatoria, v. Corte Cost. 5 luglio 1971 n. 171 e tra le ultime Cass. 16 giugno 2016 n. 41414, Federici), quale resoconto oggettivo di fatti presuppone il rispetto dei requisiti della verità o probabile verosimiglianza dei fatti, della rilevanza sociale della notizia e della continenza espositiva ; il diritto di critica evoca un resoconto di fatti ma si caratterizza per l’impiego di espressioni valutative, di tenore anche aspro, connaturali a tale modalità espositiva, purché la base fattuale sia reale (Cass. 14 novembre 2016, n. 25518, Lizzero) e senza che essa sconfini in ingiustificate aggressioni alla persona ; il diritto di satira mira all’ironia sino al sarcasmo esasperando la polemica intorno alle opinioni ed ai comportamenti altrui onde il limite della continenza espositiva è valutato con maggiore ampiezza ma sempre nel rispetto della dignità dell’individuo.

Ciò posto, le dichiarazioni rese da Carlo Giovanardi non possono ritenersi diffamatorie : da un lato, esse sono conformi al requisito della verosimiglianza del fatto nella parte in cui richiamano la genesi dell’arresto (dovendo interpretarsi nel generale contesto della vicenda, tuttora *sub iudice*, originata dall’arresto del giovane Stefano Cucchi per violazione del TU stupefacenti) ; dall’altro sono espresse con modalità espositive congrue, avendo il dichiarante manifestato le ragioni dei propri dubbi sulla scorta delle iniziali risultanze peritali richiamate nelle precedenti fasi del procedimento penale.

Non vi sono pertanto spazi per ravvisare un’obiettiva lesione della reputazione e dell’onore : le propalazioni di Carlo Giovanardi circa il pestaggio subito dal giovane nei quindici giorni precedenti all’arresto (del quale invero non vi è evidenza documentale)

od, ancora, il riferimento ad una condotta di abituale spacciatore (parimenti da escludere non avendo riportato precedenti specifici all'epoca dell'arresto), benché inesatte in parte qua, non possono di per sé fondare la sussistenza dell'ipotizzata fattispecie : tali affermazioni devono invero calarsi nelle circostanze storiche del fatto specifico oggetto dell'analisi critica espressa dall'indagato – originata da un arresto per violazione del TU sugli stupefacenti – ed hanno un complessivo tenore non già apodittico bensì dubitativo (“ allora io credo che poiché ognuno è interessato a sapere un proprio congiunto i motivi della morte e può darsi che qualcuno, compresi i diciassette che lo hanno pestato di botte, cioè gli altri spacciatori, o qualcun altro lo abbia picchiato, i Tribunali e i processi sono fatti apposta per stabilire se c'è qualcuno che deve andare in galera o se, come dicono i periti, può darsi che invece la causa della morte, cinque giorni dopo il ricovero, sia naturale in un fisico già debilitato, che aveva già mille patologie che, scrivono i periti, i medici, non Giovanardi, può essere morto per una causa naturale. È una possibilità...è una possibilità...Se li rinverranno a giudizio ...tutto da vedere e se faranno il processo può darsi che finisca come i poveri tre agenti di custodia...se verranno condannati io poiché nel nome del popolo italiano, in un processo saranno condannati, rispetterò la sentenza”).

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al PM.

Si autorizza il rilascio *ex art.116 c.p.p.* di copie per gli usi consentiti.

Roma 22 gennaio 2019

Depositato in Cancelleria

Oggi, 23/1/19

IL CANCELLIERE Dott.ssa Alessia Zoppi

Il Giudice
Dr Livio Sabatini

